

Risposta n. 233/2024

OGGETTO: imposta di bollo sul certificato di idoneità al maneggio armi

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'*Istante* segnala comportamenti diversi da parte delle varie sezioni di Tiro a Segno Nazionale, in merito all'agevolazione fiscale relativa all'esenzione dell'imposta di bollo da applicare sul certificato di idoneità al maneggio delle armi, rilasciato dalle medesime sezioni di Tiro a Segno Nazionale.

In particolare, l'*Istante* specifica che a corredo delle domande di rilascio o rinnovo della licenza di porto d'armi viene depositato il certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalle sezioni di tiro a segno nazionali, spesso privo di marca da bollo.

Al riguardo, l'istante richiamando anche la risoluzione n. 196/E del 20 ottobre 2003 chiede di conoscere il corretto trattamento tributario relativo all'imposta di bollo dei certificati di idoneità al maneggio delle armi.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Con riguardo all'istanza di interpello sottoposta all'attenzione della scrivente l'istante è dell'avviso che *«riterrà validamente acquisiti ai fini del rilascio/rinnovo di autorizzazioni in materia di armi, sia i certificati con applicata la marca da bollo da euro 16,00 che quelli privi della stessa»*.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'imposta di bollo è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, all'articolo 1, dispone che ne *«Sono soggetti [...] gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa»*.

In via generale, atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, sono generalmente soggetti all'imposta di bollo in base agli articoli elencati nella tariffa richiamata.

In particolare, l'articolo 4 della Tariffa allegata al d.P.R n. 642 del 1972 dispone l'applicazione dell'imposta di bollo per gli *«Atti, e provvedimenti degli organi della Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle province, dei Comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta»*.

Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, nella Sezione III, all'articolo 59 definisce l'Unione italiana tiro a segno come *«ente di diritto pubblico, avente finalità di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge, nonché di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno»*. (comma 1).

L'Unione italiana tiro a segno *«è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e realizza i fini istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale di cui all' articolo 61. Essa è altresì federazione sportiva nazionale di tiro a segno riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, sotto la cui vigilanza è posta ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni»*. (comma 2).

Con riferimento al certificato di idoneità al maneggio delle armi, si osserva che lo stesso è previsto dall'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110 recante *«Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi»* e, come specificato al comma 6, viene rilasciato dalla competente Sezione della Federazione del tiro a segno nazionale.

Relativamente alle Sezioni del tiro a segno nazionale dispone l'articolo 61 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, stabilendo che esse *«svolgono i compiti istituzionali stabiliti dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, concernente approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, dal codice, dalla presente sezione, dallo*

statuto, nonché, anche sulla base di direttive degli organi centrali, attività agonistiche o amatoriali in regime di affiliazione.

In particolare:

a) provvedono all'addestramento di quanti sono obbligati per legge a iscriversi a una sezione tiro a segno nazionale;

b) curano lo svolgimento dello sport del tiro a segno e la preparazione tecnica degli iscritti, nonché l'organizzazione di manifestazioni sportive;

c) svolgono attività promozionale e di divulgazione dello sport del tiro a segno, anche mediante attività ludiche propedeutiche all'uso delle armi».(comma 1).

Il «Regolamento di organizzazione dell'Unione italiana tiro a segno» è contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2009, n. 209, il quale all'articolo 3, dispone che le sezioni di tiro a segno nazionali «*svolgono i compiti istituzionali stabiliti dal regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, concernente approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, dalla legge 28 maggio 1981, n. 286, e successive modificazioni, nonché, anche sulla base di direttive degli organi centrali, attività agonistiche o amatoriali in regime di affiliazione*».

In merito al quesito in esame, occorre fare riferimento alla risoluzione 196/E del 20 ottobre 2003 in cui è stato chiarito che «*L'Unione Italiana tiro a segno (...) rilascia certificazione di idoneità al maneggio delle armi a seguito del superamento di un corso tenuto in una delle sue sezioni dislocate sul territorio nazionale*» ed inoltre che

«L'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110 stabilisce che i presidenti delle sezioni di tiro a segno '... sono obbligati a tenere costantemente aggiornati ...' alcuni elenchi e registri, tra i quali è compreso un registro sulle frequenze in cui annotare giornalmente le generalità di coloro che si esercitano al tiro» per concludere che «non vi è dubbio che in relazione a tale adempimento debba applicarsi il disposto del citato articolo 4».

La sezione che rilascia il certificato di idoneità al maneggio delle armi, nella qualità di ente pubblico, è quindi obbligata a tenere determinati registri e che, *«sulla base delle risultanze dei medesimi rilascia appostiti documenti a richiesta degli interessati».*

Tanto premesso, considerato che il certificato di idoneità al maneggio delle armi è rilasciato dalle sezioni del tiro a segno nella loro qualità di enti di diritto pubblico, **si ritiene che tale certificato sia soggetto al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del citato articolo 4 della Tariffa allegata al d.P.R. n 642 del 1972 nella misura di 16 euro per ogni foglio.**

Per completezza, si rappresenta che l'articolo 19 del d.P.R. n. 642 del 1972 prevede che *«... i funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonché gli arbitri, non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto».*

Inoltre, gli atti non in regola *«devono essere inviati a cura dell'Ufficio che li ha ricevuti [...] per la loro regolarizzazione [...], al competente Ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento [...]».*

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione nel contenuto.

**IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)**